

tore può rilasciare mandato di cattura, si appalesa un concetto assolutamente inesatto, ed incompatibile con l'istituzione, di cui ci occupiamo.

Il mandato di cattura si spedisce contro gl'imputati, sopra imputazioni, le quali non si sa ancora se sussistano, o no, e delle quali deve portarsi giudizio. Qui invece si tratta di individui già stati giudicati e sottoposti a condanna, e che si trovano in istato di espiazione della medesima; non vi ha dunque bisogno di mandato di cattura; non occorre altro che un ordine di ricondurlo in quella prigione, nella quale in forza di un giudicato è già condannato a stare. Per la stessa ragione non è il caso di aggiungere, che costoro non potrebbero ottenere il beneficio della libertà provvisoria, perchè non vi ha imputazione di nuovo reato, nè bisogno di altro giudizio.

È manifesto adunque che il proponente è fuori strada, e che ragionevolmente questi emendamenti hanno incontrato l'opposizione della Commissione, alla quale mi unisco.

PRESIDENTE. In tal caso domando se gli emendamenti dell'onorevole Omodei sono appoggiati.

(Non sono appoggiati)

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare sull'emendamento del Ministero.

FOSSA, relatore. Sull'emendamento proposto dall'onorevole ministro all'articolo 2, a nome della maggioranza della Commissione, dichiaro che essa accetta la prima parte, ma che non può accettare la seconda. Si acconsentirebbe cioè che fosse detto che la libertà condizionale sarà accordata sul conforme parere della sezione d'accusa; il che escluderebbe che l'ammissione alla liberazione potesse aver luogo quando il parere della sezione di accusa fosse stato contrario.

Non si aderisce alla parte dove si dice:

« Se la sezione di accusa è di avviso che la liberazione condizionale non possa accordarsi, la proposta potrà esserne rinnovata dopo due anni. »

Non si è creduto che sia ragionevole d'impedire che la proposta per l'ammissione alla liberazione, nell'evenienza e varietà dei casi, possa essere rinnovata anche prima che i due anni od altro maggiore o minor tempo siano trascorsi.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Se da me fu proposto, che in caso di parere negativo della sezione di accusa dovesse trascorrere un certo tempo prima che potesse rinnovarsi la proposta della liberazione condizionale a favore di uno stesso condannato, non fu se non per applicare ed estendere anche all'istituto della liberazione condizionale le norme,

che sono scritte nell'articolo 842 del Codice di procedura penale per le riabilitazioni. Per accordarsi dal Governo la riabilitazione ad un condannato in considerazione della condotta da lui tenuta, si richiede parimente il parere della sezione di accusa; e nell'articolo testè accennato è scritto, che « se la sezione di accusa è d'avviso che la domanda non può essere ammessa, il condannato potrà ricorrere nuovamente dopo cinque anni, che decorrono dal giorno della deliberazione. »

Io però considero aver ragione la Commissione nel ravvisare una differenza fra la rinnovazione di una *domanda*, che dipende dal semplice buon piacere dell'interessato, il quale sarà tentato il domani del rifiuto di riprodurla, se non trova un ostacolo nella legge; e la rinnovazione di una *proposta d'ufficio*, la quale non solo impegna la responsabilità dei proponenti, ma ragionevolmente presuppone nuove e migliori dilucidazioni dei fatti dapprima male accertati, o il sopravvenire di fatti nuovi che autorizzino il rinnovamento di una proposta già una volta respinta.

Laonde ben volentieri io mi accosto all'avviso manifestato dalla Commissione, e sono contento che si apportino nell'articolo la seguente modificazione.

Si direbbe, alla fine della prima parte dell'articolo 2: *Sulla proposta del Consiglio di disciplina dello stabilimento dove il condannato si trova, e sul CONFORME parere della Sezione di accusa dello stesso distretto.*

Poiché si può completamente cancellare il secondo paragrafo dell'articolo in cui è scritto: « *Se la sezione d'accusa è di avviso che la liberazione condizionale non possa accordarsi, la proposta potrà esserne rinnovata dopo due anni.* »

Credo che in questo modo ci troviamo perfettamente d'accordo Commissione e Ministero.

PRESIDENTE. La Commissione accetta?

FOSSA, relatore. Sì, signore.

RIGHI. (Della Giunta) Trovandomi perfettamente d'accordo con i colleghi della maggioranza della Commissione e coi concetti ora manifestati dall'onorevole ministro guardasigilli, io però sarei a pregare l'onorevole Mancini di non accettare la proposta dei miei colleghi, per quello che si riferisce al paragrafo secondo, dove si dice che la domanda di scarcerazione anticipata non si possa rinnovare alla sezione di accusa se non dopo la decorrenza di due anni.

Io non farò una contestazione; ma vorrei soltanto esporre il motivo che mi induce a pregare il ministro di volere insistere intorno a questa cautela, che egli già aveva primitivamente proposta. Mi pare che il